

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 13

Adunanza 27 marzo 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERA C.C. N. 2/2001 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 253 - 67682/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori MARIA PIA BRUNATO e ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Campiglione Fenile:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 13-27201 del 03/05/1999;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 26 del 29/06/2000, una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 2 del 01/02/2001, una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del suddetto settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 14/02/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal settimo comma dell'art. 17 sopra citato;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2/2001 di adozione e dagli elaborati tecnici allegati;

Rilevato che la Variante in oggetto interviene a:

- consentire il trasferimento in altri siti di edifici, colpiti dalla calamità dell'ottobre 2000, attraverso l'inserimento nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. di un nuovo articolo 20 dal titolo: "*Norme prescrittive per la rilocalizzazione degli edifici danneggiati dall'evento alluvionale del 15-16 ottobre 2000*";
- aggiornare le tavole di Piano, riportandovi alcune varianti approvate dal C.C. ai sensi del comma 8, dell'art. 17, della L.R. n. 56/77;
- apportare nuove correzioni di errori materiali e di fasce di rispetto, con relativo adeguamento delle tavole n. 1 e 2a;

Dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione, la variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 30/03/2001;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 19/03/2001;

Evidenziato che, con separato provvedimento, vengono proposte delle osservazioni con le quali si segnala che:

- gli edifici danneggiati dall'evento alluvionale del 15-16 ottobre 2000, per i quali il nuovo art. 20, introdotto nel corpo delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., ne impone la demolizione, vanno anche individuati con apposita simbologia e classificazione (demolizione) sulle tavole di Piano;
- il suddetto art. 20 va integrato con una prescrizione con la quale si impone che le rilocalizzazioni vengano regolate da apposite concessioni convenzionate - art. 49, quinto comma, della L.R. n. 56/77 - nelle quali sono previste, oltre all'obbligo della demolizione dell'edificio danneggiato, anche le sanzioni per il mancato ripristino dello stato dei luoghi;
- deve essere verificata la legittimità del penultimo periodo del citato art. 20, il quale stabilisce, per dette rilocalizzazioni, un termine di validità diverso da quello del P.R.G.C.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Campiglione Fenile, adottato con deliberazione del C.C. n. 2 del 01/02/2001, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia e' a conoscenza;
2. di dare atto che, con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Campiglione Fenile la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso